



25296/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

FN

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. MARIO CICALA - Presidente -
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Consigliere -
- Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere -

*TRIBUTI

Ud. 06/11/2014 - CC

R.G.N. 4345/2013
Ron 25296
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4345-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- *ricorrente* -

contro

MARZOLA RENATO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 121/19/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA del 21.6.2011, depositata il 23/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.

9135
u

In fatto e in diritto

L'Agenzia delle Entrate impugna con due motivi la sentenza resa dalla CTR Emilia Romagna n.121/19/11, depositata il 23 dicembre 2011. La CTR ha rigettato l'appello dell'Ufficio contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso di Marzola Renato contro gli avvisi di accertamento relativi a IRPEF, addizionale Comunale e regionale per l'anno 2004.

Secondo la CTR l'art.7 l.n.212/2000 aveva imposto l'allegazione al provvedimento impositivo degli atti prodromici; inoltre nel caso di specie, in cui era parte il socio della società, era mancata l'allegazione del pvc reso nei confronti della società. Era quindi manifesto il deficit motivazionale, non avendo l'Agenzia messo in grado il contribuente di conoscere gli elementi utilizzati dal fisco per la ripresa a tassazione.

L'Agenzia delle entrate, con il primo motivo, ha dedotto la violazione degli artt.7 l.n.212/2000, 42 dpr n.600/773 e 56 c.5 dpr n.633/72, lamentando l'errore di diritto nel quale era incorsa la CTR, risultando provata la notifica al contribuente socio dell'avviso di accertamento indirizzato alla società, nel quale vi era ampio richiamo al pvc reso nei confronti del sodalizio.

Con il secondo motivo l'Agenzia prospetta il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine a un fatto decisivo per il giudizio, posto che dagli atti notificati al contribuente – e segnatamente dall'avviso rivolto alla società- emergeva una situazione totalmente diversa da quella prospettata dalla CTR, pienamente idonea a confermare l'esistenza dei presupposti per la validità dell'atto e della motivazione ivi dedotta.

La parte contribuente non ha depositato difese.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che il requisito motivazionale dell'accertamento, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d'impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva- Cass.n.23615/2011 e Cass n. 26458 del 04/11/2008-.

Si è poi precisato che nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovvero sia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento- Cass. n. 1906 del 29/01/2008; Cass. n. 6914 del 25/03/2011; Cass. n. 9032 del 15/04/2013-.

E' stato pure di recente aggiunto –Cass. n. 5645 del 12 marzo 2014- " in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di porre il contribuente in

condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, stabilito dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio ... che rinvii "per relationem" a quello, relativo ai redditi della società, ancorchè solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, a norma dell'art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, e quindi di prendere visione sia dell'accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione."

La prospettiva, opposta, dalla quale è partito il giudice di appello, il quale ha ritenuto che l'art.7 l.n.212/2000 rendesse obbligatoria l'allegazione del p.v.c. a suo tempo notificato alla società, ma non al contribuente, è dunque palesemente errata.

Del resto, la CTR ha tralasciato di considerare che l'avviso di accertamento notificato alla società, allegato all'atto di accertamento recapitato al contribuente e riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza dall'Agenzia, recava in maniera dettagliata i plurimi elementi utilizzati dall'amministrazione per giustificare l'accertamento nei confronti del sodalizio-fondati sulla frode fiscale perpetrata da un gruppo di soggetti e dalla stessa società Centro Servizio 99 di Castellani Luigi e c. s.a.s.- Circostanza che non è stata adeguata considerata dalla CTR, la quale pure ha totalmente pretermesso di considerare il principio della consultabilità degli atti di cui gode il socio, in tal modo dando luogo ai prospettati vizi di legittimità contestati dalla parte ricorrente.

Sulla base di tali considerazioni il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo.

La sentenza va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR per nuovo esame alla stregua dei principi sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis cpc

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR dell'Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 6 novembre 2014 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 28 NOV. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Cassa D.P.R. 2001/11

Il Funzionario Giudiziario
Cassa D.P.R. 2001/11